

Sanzioni (art. 10)

Si prevede che:

1. per la violazioni relative al mancato utilizzo dell'atto scritto o al rifiuto di confermare per iscritto le condizioni del contratto di cessione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g) è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione o al valore del contratto. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 2.000 euro.
2. per la violazione del divieto di cui all'articolo 3, comma 4, concernente la durata del contratto, si applica all'acquirente una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3,5 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. La misura della sanzione non può essere inferiore a 10.000 euro.
3. il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento stabiliti all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3,5 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. La misura della sanzione viene determinata in ragione della misura dei ritardi e in tale ipotesi la sanzione non può essere inferiore a 1.000 euro.
4. per la violazione dei divieti relativi ad annullamento di ordini, modifica unilaterale del contratto, pagamenti non connessi, costi per il deterioramento, divulgazione dei segreti commerciali, ritorsioni commerciali, costo reclami di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d), e), f), h), i) e j) si applica all'acquirente una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto e in ogni caso non può essere inferiore a 30.000 euro.
5. per la violazione dell'articolo 4, comma 4 relativa alla restituzione, al pagamento per immagazzinamento, al costo degli sconti, al costo della pubblicità e marketing e al costo del personale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. In ogni caso non può essere inferiore a 15.000 euro.
6. Per le violazioni relative al doppio ribasso, ai prezzi palesemente sotto i costi di produzione, all'omissione dei requisiti del contratto, al trasferimento del rischio, ai termini di scadenza del prodotto troppo brevi, al mantenimento di un determinato assortimento, all'inserimento forzato di prodotti nuovi, all'imposizioni di posizioni privilegiate negli scaffali, di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), l), m) n), o)

- e p), è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto e in ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 10.000 euro.
7. in caso di concorso della violazione dei divieti relativi al doppio ribasso e ai prezzi palesemente sotto i costi di produzione (articolo 5, comma 1, lettere a) e b)) la sanzione è raddoppiata.
 8. Per le violazioni relative alle condizioni ingiustificatamente gravose, a condizioni diverse per prestazioni equivalenti, a prestazioni non connesse, ad indebite prestazioni unilaterali, ulteriori condotte sleali, prestazioni accessorie imposte, esclusione degli interessi di mora, termine minimo per la fattura, di cui all'articolo 5, comma 1, lettere d), e), f), g), h), i), j) e k), è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 4 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 5.000 euro.
 9. Per la violazione relativa a vendite sottocosto al di fuori delle ipotesi cui all' articolo 7, il provvedimento rinvia al DPR n. 218 del 2001 (articolo 5, commi 2 e 3) che prevede una sanzione pecuniaria e la sospensione in caso di recidiva.
 10. Qualora venga accertata la prosecuzione della pratica sleale inibita, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima prevista per la violazione commessa, fermo restando il limite massimo del 10 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento.

Si prevede anche che, nei casi di reiterata violazione, la misura delle sanzioni di cui al presente articolo debba essere aumentata fino al doppio e, in caso di altre reiterazioni, fino al triplo, fermo restando il limite massimo del 10% del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento.

Per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 689/1981 ed ogni caso, il decreto prevede che non è consentito il pagamento in misura ridotta di cui all' articolo 16 della medesima legge.